

**COMUNE DI BASELGA DI PINE'**

**(Provincia di Trento)**

**REGOLAMENTO  
PER L'USO DEL GONFALONE  
E  
DELLO STEMMA COMUNALE**

**ART. 1**  
**Materia disciplinata**

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6, terzo comma, del D.P.G.R. 27 febbraio 1995 nr. 4/L "Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni", disciplina l'uso del gonfalone comunale e dello stemma.

2. Disciplina inoltre i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio comunale.

**ART. 2**  
**Stemma del Comune**

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto:

- a) nella carta d'ufficio;
- b) sugli inviti diramati dall'Amministrazione comunale;
- c) sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dal Comune;
- d) sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio Comunale;
- e) sulle targhe murali nelle sedi degli uffici comunali o di proprietà comunale adibiti ad uso pubblico;
- f) su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti dall'Amministrazione comunale per ragioni di rappresentanza;
- g) sugli automezzi di proprietà comunale ed adibiti a servizi pubblici.

**ART. 3**  
**Enti Associazioni**

1. La Giunta Comunale delibera la concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio comunale che siano resi benemeriti nei confronti della collettività locale per opere, servizi o manifestazioni.

2. Rientrano fra questi enti ed associazioni:

- a) il corpo volontario dei vigili del fuoco;
- b) le associazioni aventi finalità umanitarie, culturali, sportive, di assistenza sociale, senza scopo di lucro;
- c) enti, istituti, associazioni o società a carattere cooperativo operanti con le finalità di cui alla lettera b), e senza scopo di lucro.

**ART. 4**  
**Aziende speciali**

1. Lo stemma comunale è concesso in uso, con la deliberazione di istituzione, alle aziende speciali che si dovessero costituire dal Comune o a quelle in forma consorziale con la partecipazione del Comune, in base a quanto previsto dalla relativa convenzione con gli altri enti interessati.

**ART. 5**  
**Modalità per la concessione in uso dello stemma**

1. Il legale rappresentante dell'ente o associazione che intende ottenere la concessione in uso dello stemma comunale deve presentare domanda in carta legale al Comune accompagnata da una relazione illustrativa dell'esistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 3.

2. Spetta alla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco o di Assessore all'uopo delegato, valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento e deliberare la concessione in uso dello stemma comunale.

3. Sia il provvedimento di concessione, sia quello di diniego, debbono essere opportunamente motivati.

#### **ART. 6**

##### **Concessione in uso**

1. La Segreteria Comunale provvede a notificare all'ente, associazione, istituto o società richiedente, copia del provvedimento deliberativo di concessione in uso dello stemma comunale ed avvenuta esecutività del provvedimento medesimo.

2. L'atto di concessione può dettare alcune disposizioni circa le modalità di uso dello stemma da parte dell'ente, istituto, associazione o società concessionaria anche in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 2.

#### **ART. 7**

##### **Modalità d'uso**

1. Lo stemma comunale potrà essere utilizzato dall'ente, associazione, istituto o società che lo ha ottenuto in concessione, congiuntamente alla propria denominazione e ragione ufficiale e dovrà avere le stesse caratteristiche e colorazioni dello stemma ufficiale del Comune.

#### **ART. 8**

##### **Revoca della concessione**

1. Venendo meno i motivi che hanno permesso la concessione in uso, la Giunta Comunale revoca la stessa, con espressa motivazione.

#### **ART. 9**

##### **Gonfalone del Comune - uso**

1. Il gonfalone del Comune potrà essere esposto, accompagnato sempre dalla bandiera nazionale al posto d'onore, all'esterno della sede comunale, nelle seguenti circostanze:

- a) nelle ricorrenze previste dagli artt. 3 e 4 della legge 27 maggio 1949, nr. 260;
- b) nelle circostanze indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del 2° comma, art. 4 della legge 24.12.1925, nr. 2264, di conversione del R.D.L. 24.09.1923 nr. 2072;
- c) nei giorni di riunione del Consiglio Comunale.

2. Il gonfalone comunale può essere presente solo a manifestazioni o cerimonie di particolare solennità di carattere nazionale, regionale o provinciale ed alle manifestazioni

comunali di notevole rilevanza.

3. In occasione di tali cerimonie o manifestazioni e salva la precedenza per la bandiera nazionale e del gonfalone della Regione Trentino Alto Adige e di quello della Provincia Autonoma di Trento, il gonfalone comunale avrà sempre la precedenza rispetto ai gonfaloni / vessilli degli enti locali e delle associazioni della Regione, tranne quelli insigniti di medaglia d'oro.

4. Il Sindaco è autorizzato ad inviare il gonfalone del Comune, con servizio di Polizia Municipale, alle pubbliche manifestazioni di altre comunità locali in segno di adesione del Comune di Baselga di Pinè alle manifestazioni stesse, escludendosi comunque le manifestazioni politiche di parte.

## **ART. 10**

### **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia contenute dalle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni e relativo regolamento d'esecuzione.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 79 DD. 18.12.1996

PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE PER 10 GG.  
DAL 23.12.96 AL 02.01.97

TRASMESSO ALLA GIUNTA PROVINCIALE  
IL 24.12.96 SUB NR. 12542

APPROVATO DALLA GIUNTA PROVINCIALE  
NELLA SEDUTA DD. 17.01.1997 SUB NR. 9203/6-B

RIPUBBLICATO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI  
DAL 13.02.1997 AL 28.02.1997

\*\*\*\*\*

ENTRATO IN VIGORE IL 01.03.1997

\*\*\*\*\*